



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

Prot.n. 28.195 del 01.12.2018

Ordinanza n. 278.

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE A TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE PUBBLICA. DIVIETO DI UTILIZZO DI ACQUA PER CONSUMO UMANO - FRAZ. CAMPOGIANO - C.DA VOLTEJA - C.DA PIEDICOLLE - C.DA MALERBA - FRAZ. PASSO DEL BIDOLLO (VIE LAZIO - ABRUZZO - UMBRIA - VENETO- LOMBARDIA - PUGLIA - PIEMONTE - EMILIA

IL SINDACO

Premesso che:

- con nota prot. n. 126.826 del 01.12.2018 pervenuta al Comune di Corridonia al prot. n. 28.168 l'ASUR - AREA VASTA N. 3 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE UOC Igiene degli alimenti e nutrizione, ha comunicato l'esito non conforme ai parametri previsti dal D.Lgs. 31/2001 dell'analisi chimica del campione di acqua prelevato nel Comune di Corridonia in località Colbuccaro Basso "F.P. Via Veneto" in data 21.11.2018;
- nella nota predetta si esprime giudizio di "NON IDONEITA' " al consumo umano dell'acqua analizzata", invitando il gestore dell'acquedotto ad effettuare immediatamente le verifiche del caso, ad adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni per adeguare la qualità ed a relazionare sollecitamente in merito;
- con la citata nota si propone, altresì, al Sindaco, a tutela della salute pubblica, di emettere cautelativamente apposita Ordinanza Sindacale per prevenire, nella zona di riferimento del campione prelevato, il consumo umano dell'acqua risultata non idonea, informandone i consumatori ed inviandone copia al servizio Asur - Area Vasta n. 3;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, necessario al fine di tutelare la salute pubblica disporre il divieto assoluto di utilizzo delle acque per il consumo umano nelle zone indicate in oggetto;

Visti:

- il D.Lgs. 152/2006 che conferisce al Sindaco il potere di emanare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire gravi emergenze sanitarie e di igiene pubblica nonché seri pericoli per la salute pubblica;
- il D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss. mm. e ii..
- il Testo unico delle Leggi sanitarie;
- l'artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ss.mm.ii.;
- l'art. 7 della L. n. 241/1990, ai sensi del quale per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento, consistenti nel caso di specie nella urgenza di tutelare immediatamente l'igiene pubblica, non viene comunicato l'avvio del procedimento;



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

Considerato che occorre porre in essere le misure straordinarie indispensabili per prevenire fenomeni di rischio anche potenziale per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, al riguardo, che sussistono presupposti e condizioni per fare ricorso al potere di ordinanza di cui all'art. 54, comma 4, essendo presenti, oltre alle ragioni di garanzia dell'incolumità pubblica dirette a tutelare l'integrità fisica della popolazione, anche le ragioni di contingibilità e di urgenza;

ORDINA

il divieto di consumo umano delle acque nelle zone indicate in oggetto;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo on-line per 15 giorni.
- che la presente ordinanza venga trasmessa per quanto di competenza ai seguenti Enti interessati: Prefettura di Macerata, ARPAM Marche, Provincia di Macerata, ASUR Area Vasta n. 3, APM S.p.A., all'Autorità d'Ambito ATO n. 3, Ufficio Ambiente e Comando di Polizia municipale.
- di dare diffusione alla presente ordinanza attraverso gli organi di informazione, il sito internet del Comune di Corridonia e i canali istituzionali dell'Ente.

AVVERTE

che avverso alla presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla stessa. La presentazione del ricorso non interrompe i termini per l'esecuzione della presente ordinanza.



IL SINDACO

Paolo Cartechini